

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Individuazione delle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario (19A06302)

(GU n.239 del 11-10-2019)

Si comunica che e' stato emanato il decreto ministeriale n. 347 del 2 agosto 2019, recante l'individuazione delle reti ferroviarie che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, rientrano nel campo di applicazione del medesimo decreto, risultando isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario.

Il suddetto decreto e' pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «Temi» - «Trasporti» - «Trasporto pubblico locale», pagina Normativa.

Lo stesso decreto puo' essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo i parametri di ricerca nel «Motore di ricerca normativa».

Il presente avviso e' valido a tutti gli effetti di legge.



CORTE DEI CONTI



0032997-05/08/2019-SOCLA-Y30PREV-A



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, pubblicato in GU n. 134 del 10 giugno 2019 di attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

Visto, in particolare, il comma 4, articolo 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, di attuazione della direttiva (UE) 2016/798 che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario;

Visto il decreto legislativo n. 14 maggio 2019, n. 57, di attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;

Considerato che le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono quelle concesse dallo Stato e quelle per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati con distanziamento regolato da segnali;

Considerato che, nelle more dell'adozione del citato decreto, sono da considerarsi isolate le reti che non figurano nell'Allegato A di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2016;

Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 2 sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione;

Tenuto conto che le disposizioni del presente decreto non si applicano alle reti isolate ricadenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n.527, e della sentenza n.37/1989 della Corte Costituzionale;

Considerato che la Ferrovia Circumetnea tratta urbana Nesima – Stesicoro e diramazione Galatea – Porto svolge attualmente un servizio di tipo metropolitano e che per tale scopo sono

03/09/2019

ASSISTENTE
FISCAL E FPA

3243

Pereira M.

stati già assegnati finanziamenti per la trasformazione completa in “metropolitana urbana”;

Considerato che le ferrovie isolate Roma Pantano, Principe Granarolo e Tirano-Campocologno svolgono esercizio non regolato da segnali, assimilabile a condizioni di marcia tramviaria;

Ritenuto opportuno, procedere con sollecitudine all’emanazione del decreto in parola al fine di evitare incertezze applicative nel quadro di riferimento regolamentare applicabile alle reti ferroviarie isolate;

Visto il parere della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano acquisito nella seduta del 25 luglio 2019;

DECRETA

Articolo 1

1. Il presente decreto individua le reti ferroviarie che ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, rientrano nel campo di applicazione del medesimo decreto risultando isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario.
2. Le reti ferroviarie di cui al comma 1 sono elencate nell’Allegato 1 al presente decreto.
3. Alla modifica dell’allegato, a seguito di interventi infrastrutturali che modificano lo stato di interconnessione o isolamento rispetto alla rete ferroviaria nazionale, si provvede mediante decreto dipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del tempestivo aggiornamento dell’allegato al presente decreto, i soggetti interessati ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti novanta giorni prima dell’apertura all’esercizio interconnesso.

Articolo 2

1. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2019, i soggetti che già operano sulle reti di cui all’allegato 1, presentano le istanze per il rilascio del certificato di idoneità all’esercizio di cui all’articolo 28 del medesimo decreto legislativo nei termini indicati dal decreto legislativo.
2. Nel caso in cui sulle reti di cui all’Allegato 1 operino più soggetti distinti tra gestore dell’infrastruttura e servizi di trasporto, la richiesta di rilascio del certificato di idoneità all’esercizio deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, decreto legislativo n. 50/2019, da ciascuno di essi per la propria parte del sistema ferroviario.
3. Per garantire la continuità del servizio ferroviario, fino all’adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, i soggetti interessati sono autorizzati, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2019, a proseguire la propria attività, in virtù dei provvedimenti precedentemente rilasciati dalle Autorità e Amministrazioni competenti per le reti inserite nell’elenco di cui all’articolo 1.

Articolo 3

1. E’ facoltà dei soggetti proprietari delle infrastrutture delle reti isolate di cui al precedente articolo 1 disporre la realizzazione di interventi atti a consentirne la trasformazione finalizzata ad una loro interconnessione funzionale alla rete nazionale. In tal caso alle opere di cui viene programmata la realizzazione e alla parte di rete interessata dall’esercizio interconnesso si applicano a partire dalla fase di progettazione, le corrispondenti norme

previste dalle direttive europee applicabili alle reti interconnesse. Tali interventi devono essere notificati al Ministero delle infrastrutture dei trasporti e all'ANSFISA.

2. In caso di rinnovo o ristrutturazione di una rete in esercizio la notifica di cui al comma precedente deve essere effettuata prima dell'invio del fascicolo di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 57/2019, di attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario europeo e, se applicabile, della richiesta di parere all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, di cui all'articolo 19 del soprarichiamato decreto legislativo.
3. Le medesime previsioni del comma precedente si applicano anche agli interventi finalizzati alla interconnessione funzionale delle ferrovie rientranti nelle competenze delle province autonome di Trento e Bolzano non incluse nell'elenco di cui all'articolo 1.
4. Per ogni variazione che comporti la trasformazione di tutta o parte di una rete di cui all'Allegato 1 e la contestuale identificazione della stessa quale rete interconnessa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dei soggetti proprietari, provvede con proprio decreto all'aggiornamento dell'Allegato A al decreto ministeriale 5 agosto 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


IL MINISTRO

ALLEGATO 1

Reti ferroviarie non interconnesse alla rete nazionale rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Azienda esercente	Linee ferroviarie	Regione
AMT	Genova - Casella	Liguria
Ferrovienord	Brescia - Iseo - Edolo	Lombardia
GTT S.p.A.	Torino - Ceres	Piemonte
SSIF S.p.A.	Domodossola - confine svizzero	Piemonte
ATAC S.p.A.	Roma - Lido	Lazio
ATAC S.p.A.	Roma - Civitacastellana - Viterbo	Lazio
Ferrovie della Calabria S.r.l.	Intera rete	Calabria
Ferrovia Circumetnea	Catania Borgo - Riposto - tratta extraurbana	Sicilia
FAL S.r.l.	Intera rete	Puglia - Basilicata
ARST S.p.A.	Intera rete	Sardegna
EAV	Ferrovia Circumvesuviana	Campania
EAV	Ferrovie Cumana e Circumflegrea	Campania